



COMUNE di AGROPOLI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 52 del D. L.gs 15 dicembre 1997, n. 446)

Aggiornato con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 – Soggetto attivo e passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	8
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	9
Articolo 6 - Obblighi tributari	10
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento.....	12
Articolo 8 - Sanzioni.....	9
Articolo 9 - Riscossione coattiva	10
Articolo 10 -Rimborsi	10
Articolo 11 - Contenzioso	10
Articolo 12 - Abrogazioni	11
Articolo 13 - Responsabile dell'imposta.....	11
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	11

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento sull'imposta di soggiorno è stato già in precedenza adottato dall'ente nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. (*delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2019*);
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il presente regolamento è una rivisitazione del precedente di cui al comma 1, aggiornamento dovuto in conseguenza delle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "*Decreto Rilancio*" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "*agenti contabili*", bensì riconosciuti come "*responsabili del pagamento della imposta di soggiorno*" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018, è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2) Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del *Comune di Agropoli*, in materia di turismo, in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - marketing turistico e territoriale nei termini di comunicazione dell'immagine;
 - cura e manutenzione del decoro urbano;
 - investimenti sulla mobilità urbana;
 - realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e manifestazioni fieristiche nei termini di fiere e workshop;
 - sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti;

- cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, altri Enti, Associazioni di Categoria o Privati;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - acquisto hardware e software; risorse umane; prestazioni di servizio, finalizzati alla lotta all'evasione ed elusione dell'imposta di soggiorno;
- 3) Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. In ogni caso, in mancanza di adozione di delibera da parte dell'organo preposto, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
- 4) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del *Comune di Agropoli*, fino ad un massimo di venti (10 a tariffa intera e 10 al 50%) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva (vedi successivo articolo 4, comma 2).
- 5) Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: *alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve*, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Agropoli (*per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali, stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta*).
- 6) Si definiscono **Locazioni Brevi**, ai sensi dell'articolo 4 del DL n 50/2017, i contratti di locazione che presentano le seguenti caratteristiche, raccolte nella descrizione seguente:
- a) Devono avere ad oggetto Immobili Abitativi: deve trattarsi di immobili con categoria catastale da A1 ad A11 (con esclusione di A10). Non vengono prese in considerazione le pertinenze.
 - b) Durata massima del pernottamento di 30 giorni: il limite è riferito a *30 giorni annui per ogni soggetto su uno stesso immobile* (art. 2-bis, Tariffa, Parte II, DPR n 131/86).
 - c) Stipula da parte di persone fisiche: deve trattarsi di soggetti "privati", quindi al di fuori dall'esercizio di attività di impresa;
- I contratti di *Locazione Breve di tipo turistico*, sono una delle tipologie di contratto, espressamente prevista dal Legislatore agli articoli 1571 e s.s. del Codice Civile. Tali contratti, come detto, *non sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate se la loro durata non supera i 30 giorni.*
 - Il limite dei trenta giorni è da intendersi per soggetto nell'arco dell'anno. Rispettando questa fattispecie, quindi, *il contratto non è soggetto ne ad imposta di registro, ne all'imposta di bollo.*

- L’articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 - *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo* - Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 - (GU n.95 del 24-04-2017 - Suppl. Ordinario n. 20), testualmente recita: “ *Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*”.
- L’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che *i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.* L’articolo 4, comma 6, del citato decreto-legge prevede, altresì, che con provvedimento del Direttore delle Agenzia delle entrate siano stabilite le disposizioni di attuazione, tra l’altro, relative alla trasmissione dei dati da parte dell’intermediario.
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 n.132395 sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017. In particolare, il punto 3.2 del citato provvedimento prevede che i dati dei contratti conclusi siano trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia stessa e la pubblicazione di tali specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 123723/2018 del 20/06/2018, sono state emanate direttive in merito ai “Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
- Con la Circolare n.24 del 12/10/2017 del 20/06/2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono state emanate direttive in merito al “*Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96*”.
- Nel caso di “*Locazione di appartamento e pertinenza*”, se un soggetto, titolare di un appartamento al mare e di una pertinenza, effettua locazione sotto i 30 giorni dell’appartamento e della pertinenza a soggetti diversi. Sostanzialmente, la pertinenza viene locata come immobile abitativo (pur non avendone i requisiti). Per questo immobile non si applica la disciplina delle Locazioni Brevi;
- Con la Risoluzione n.88/E del 05/07/2017 a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono state emanate direttive in merito alla “*Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai*

beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50";

- Nel caso di “*Locazione ad uno stesso soggetto*”, se un soggetto concede in locazione per 5 giorni al mese ad uno stesso rappresentante il proprio immobile, in questo caso non si applica la disciplina delle Locazioni Brevi perché si supera il limite di 30 giorni annui verso uno stesso soggetto in uno stesso immobile;
- Nel caso di “*Attività di impresa*”, se una casa vacanze imprenditoriale concede le proprie camere con contratti di locazione inferiori ai 30 giorni, non si applica la disciplina delle *Locazioni Brevi* perché il locatore agisce in forma di impresa. Il risultato non cambia se il locatore è un “privato” che loca (anche sotto i 30 giorni) ad un ospite che opera in forma di impresa (richiede fattura);
- Il *D.L. n 50/2017* comprende nella definizione di *Locazione Breve*, non solo la mera messa a disposizione dell'immobile all'ospite, ma anche la possibilità di offrire *servizi aggiuntivi*. Per *servizi aggiuntivi connessi alla locazione breve* la normativa prevede espressamente quali possono essere i servizi da considerare annessi alla locazione e che, quindi, possono essere offerti all'ospite rientrando nella disciplina delle *Locazioni Brevi*. Questi servizi aggiuntivi sono i seguenti: 1) *Fornitura di biancheria*; 2) *Cambio delle lenzuola (al termine di ogni pernottamento)*; 3) *Pulizia dei locali (al termine di ogni pernottamento)*. Questi sono gli unici che si possono offrire nella forma di *Locazione Breve*;
- *I Contratti di Locazioni Breve*, in sostanza, sono stipulati tra persone fisiche (titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento) al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa; hanno ad oggetto immobili abitativi situati in Italia o singole stanze; possono avere ad oggetto anche alcuni servizi (biancheria, pulizia, utenze, wi-fi); hanno durata non superiore a 30 giorni; sono stipulati a partire dal 1°giugno 2017 e, i servizi accessori alla locazione sono quei servizi espressamente indicati dall'articolo 4: fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, quali la fornitura di utenze telefoniche, wi fi, aria condizionata. Non possono essere considerati accessori i servizi che non sono strettamente connessi con la finalità residenziale dell'abitazione, quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti. Se il locatore insieme alla messa a disposizione dell'immobile fornisce anche questi servizi, il contratto non rientra nella disciplina delle locazioni brevi, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione non compatibile con il semplice contratto di locazione;
- Il contratto si considera stipulato nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art 1326 cc.) non rilevano la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile. Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari rileva il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione dall'intermediario. I contratti di locazione breve possono essere stipulati direttamente dal locatore, tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, tramite portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

- Sono interessati dalla norma tutti i soggetti che in via abituale anche se non esclusiva facilitano l’incontro della domanda e offerta di locazioni brevi, non solo coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla Legge n.39 del 1989 soggetta a segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di Commercio (fermo restando l’obbligo del rispetto di tale normativa). Ai fini delle disposizioni in esame, è irrilevante: 1) la forma giuridica del soggetto che svolge l’attività di intermediazione (individuale o associata); 2) la condizione di residente del soggetto che svolge l’attività di intermediazione; 3) La modalità con cui l’attività è svolta potendo questa riferirsi a contratti di locazione breve stipulati on line e a contratti stipulati off line;
- Sono tenuti agli adempimenti tutti gli intermediari compresi quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato: 1) se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del TUIR, adempiono agli obblighi per il tramite della stabile Organizzazione; 2) se risultano privi di stabile organizzazione in Italia, si avvalgono di un rappresentante fiscale, in qualità di responsabile d’imposta, individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 600 il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso;
- L’intermediario interviene nella stipula del contratto quando oltre a favorire l’incontro tra domanda e offerta di abitazione fornisce anche un supporto professionale o tecnico o informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo. L’intermediario è tenuto a comunicare i dati se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o ha aderito all’offerta di locazione tramite la piattaforma on line. L’intermediario non è tenuto a comunicare i dati se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta;
- Gli intermediari sono tenuti a comunicare i seguenti dati: “*Nome cognome e codice fiscale del locatore; Durata del contratto; Importo del corrispettivo lordo; Indirizzo dell’immobile*”. I dati devono essere comunicati entro il 30 giugno dell’anno successivo o in occasione della Certificazione della ritenuta. Gli intermediari sono tenuti a richiedere i dati previsti dal Provvedimento ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità Potranno tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Il locatore è responsabile della corretta tassazione del reddito e della veridicità delle proprie dichiarazioni. Le ritenute si applicano ai contratti di locazione stipulati a partire dal 1 giugno 2017;
- In caso di “*Concessione in godimento dell’immobile da parte del comodatario*”, per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l’applicazione della ritenuta in capo al comodatario, il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato mentre il comodatario/locatore, diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione Per le locazioni brevi sono, pertanto, superati i precedenti orientamenti di prassi volti ad attribuire al comodante la titolarità del reddito fondiario, determinato tenendo conto anche dei corrispettivi derivanti dal contratto di locazione stipulato dal comodatario/locatore (cfr Ris n 381 /E e Ris n 394 /E del 2008;
- Se, oltre a questi servizi si decide di offrire anche altro, come ad esempio il servizio di NCC, la colazione, o servizio di tour guidati, in questo caso non si propone una locazione breve, in quanto i servizi aggiuntivi divengono preponderanti rispetto alla

locazione stessa (per norma di legge). Per questo motivo tale attività ricade nell'esercizio di impresa ed a seconda dei casi può essere gestita sotto forma di: *Casa Vacanze; Affittacamere; B&B; Hotel; Etc.*;

- Il D.L. n 50/2017, infatti, fa ricadere nell'ambito delle Locazioni Brevi anche i contratti di locazione stipulati da soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Questo significa che se non si è agente immobiliare non si opera in regola da un punto di vista amministrativo e fiscale. In ogni caso, il proprietario può offrire l'immobile con i vari annunci all'interno di vari siti internet di prenotazione online (c.d. OTA) che mettono in contatto potenziali ospiti con chi mette a disposizione l'immobile per periodi fino a 30 giorni. I più famosi portali di intermediazione online nelle Locazioni Brevi sono sicuramente: *Airbnb.it, Booking.com, Wimdu.it, HomeAway.it, Vrbo.com, VacationRentals.com, Tripadvisor.it, HomeHolidays.com*;
 - La Locazione Turistica si differenzia da altre attività, come ad esempio case vacanza o bed and breakfast in quanto in questo caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento. Questo senza l'offerta di alcun servizio aggiuntivo, al di fuori della pulizia giornaliera e cambio di biancheria. *Altri servizi come ristorazione, colazione, stiratura, etc non sono ammessi.* Per quanto riguarda le caratteristiche catastali dell'immobili deve trattarsi di unità immobiliari accatastate come civili abitazioni (A/1 – A/11, tranne A/10). Il D.L. n. 50/2017 ha radicalmente modificato la disciplina dei servizi non ammessi nelle Locazioni Brevi Turistiche. Tale decreto, infatti, ha ampliato i servizi che il gestore può includere oltre al mero affitto dell'abitazione. E' prevista, infatti, l'espressa inclusione, tra i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche dei servizi "*che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia dei locali*". Attualmente, invece, la fornitura di altri servizi, come ad esempio la prima colazione, sono in grado di far configurare l'attività, come di tipo imprenditoriale,
- 7) Il comune istituisce un'apposita Commissione Consultiva, composta da un rappresentante di ogni associazione di categoria delle strutture ricettive di cui al precedente comma 5, presieduta dal Sindaco o Suo delegato, per pianificare gli interventi, raccogliere idee e proposte per la destinazione derivante dal gettito dall'Imposta di Soggiorno per l'anno successivo da convocare entro il 30 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il *Comune di Agropoli*;
2. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 4 del presente regolamento. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del *Comune di Agropoli* e non risulta iscritto all'anagrafe di questo Comune;
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono quelli individuati dall'articolo 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: "*5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' degli ulteriori adempimenti*

previsti dalla legge e dal regolamento comunale". Pertanto, sono soggetti responsabili dell'imposta: il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. Questi, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Agropoli.

4. I responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 3, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui al comma 2, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

5. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all'articolo 180 muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo .

6. Il funzionario responsabile dell'imposta, nella persona del Responsabile dell'Area Tributi-Entrate Patrimoniali, procede con il resoconto contabile, in uno alle dichiarazioni rese dai responsabili degli obblighi tributari e all'elenco identificativo degli stessi, e trasmette il tutto al Responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, è pari a:

a) **Strutture alberghiere**

Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;

Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;

Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) **Strutture extralberghiere**

Euro 1.50 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 1.50 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;

Euro 1.50 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);

Euro 1.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;

Euro 1.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all'aria aperta;

Euro 1.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulotte, maxi caravan e case mobili);

Euro 1.50 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

d) Locazioni brevi

Euro 1.50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2. L'imposta di soggiorno si applica a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai fini della riduzione non è possibile cumulare i giorni di pernottamento se non vi è consecutività nella fruizione degli stessi.
4. Ai fini della proporzionalità si intendono le differenziazioni per categorie e stelle, così come in tabella riportate, rapportati al corrispettivo dovuto nel rispetto del criterio di gradualità.
5. Laddove si verificano cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i residenti nel *Comune di Agropoli*;
- i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- il "*portatore di handicap in situazione di gravità*", di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 e relativo accompagnatore, il tutto debitamente documentato;
- Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di

emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i soggetti ospitati dal *Comune di Agropoli* in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio;

2. L'imposta è applicata secondo quanto disposto al precedente art. 4 fino ad un massimo di 20 pernottamenti complessivi nell'anno solare (10 + 10), in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive, anche diverse, che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al *Comune di Agropoli*. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il *sedicesimo giorno* del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso in una delle seguenti modalità:
 - a. su apposito conto corrente postale intestato al *Comune di Agropoli*;
 - b. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del *Comune di Agropoli*;
 - c. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti. Il versamento dovrà contenere la causale "*Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento*";
 5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.
 6. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti inoltre a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, ai soggetti passivi, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
 7. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
 8. Il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il *Comune di Agropoli*, è soggetto all'utilizzo obbligatorio del software PayTourist fornito gratuitamente dall'Amministrazione comunale.
 9. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, comunicano mensilmente al Comune il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso di ciascun mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta. La comunicazione, se prodotta in modalità cartacea, deve essere trasmessa unitamente all'attestazione del riversamento all'ufficio protocollo dell'Ente entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
- In caso di utilizzo di applicativi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'inserimento degli ospiti e degli estremi del riversamento mensile da parte del gestore assolve all'obbligo della comunicazione mensile.
10. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di

rivalsa sui soggetti passivi e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.

11. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4. comma 1 ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (...”la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo”...), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 7 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno sia con proprio personale amministrativo in forza all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software *PayTourist di cui al comma 6*, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione, con personale in forza alla predetta Area Tributi – Entrate Patrimoniali. Questi ultimi, inoltre, utilizzando moderni software, esercitano controlli e ricerche atti a scovare le strutture ricettive che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;

b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima dalla data dell'accesso.

Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, e i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti amministrativi utili all'accertamento e alla verifica della corretta gestione dell'imposta di soggiorno;
- disporre controlli e verifiche a mezzo della Polizia Municipale;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive, e ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- commissionare sondaggi ed interviste;

Articolo 8 - Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo:

- a) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 10 prevista dall'articolo 4. comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2000 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
- b) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.
- c) al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.

2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi:

- a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva;
- b) mancata esibizione della documentazione e informazioni indicati all'art. 7;
- c) violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 6; comma 7, comma 8 e comma 9;

L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

3. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981;
4. Dove compatibile, per l'accertamento delle violazioni, si applica la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge n.241/1990;
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai presenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali;

Articolo 10 - Rimborsi

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione mensile prevista dal presente regolamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi legali di legge.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente;

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nel presente regolamento.

Articolo 12 – Abrogazioni

L'approvazione del presente regolamento determina la cessazione di efficacia de precedente atto adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2019

Art. 13 - Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Tributi – Entrate Patrimoniali del *Comune di Agropoli*;

Art.14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Non essendo intervenuta nessuna modifica delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento diventano operative con la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Consiglio Comunale con cui si è proceduto all'approvazione.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia delle Finanze □ Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.